

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1716

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di grazia e giustizia
(CONSO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 1993

Norme recanti modifiche al codice di procedura penale
in tema di diritto di difesa

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Da più parti è stata manifestata l'esigenza di rivedere talune norme del codice di procedura penale, anche alla luce delle esperienze acquisite in occasione delle più recenti vicende giudiziarie.

Il Governo è pienamente consapevole di tale esigenza ed è, anzi, convinto della opportunità di operare un intervento ampio ed organico sul quale avviare un dibattito approfondito ed aperto. Per tale ragione, sia in considerazione dei tempi lunghi che sono connessi ad una revisione di ampio respiro delle norme codicistiche, sia in relazione al clima acceso che attualmente caratterizza la discussione dei temi relativi al processo penale, sarebbe stato preferibile riservare ad altro momento la presentazione di un disegno di legge di modifica delle norme procedurali.

Tuttavia, anche in relazione a quanto deliberato dalla Camera dei deputati che con ordine del giorno ha impegnato il governo ad affrontare le questioni oggetto della proposta di legge n. 2951, si è ritenuto necessario formulare subito talune soluzioni innovative, non particolarmente complesse, che possono, però, portare ad un superamento quantomeno iniziale delle problematiche più urgenti.

Con il presente disegno di legge ci si è prefisso l'obiettivo di intervenire, o, meglio, di iniziare ad intervenire, sul fronte di rafforzare il ruolo di garanzia e di controllo affidato al giudice per le indagini preliminari e di potenziare e meglio delineare, al contempo, le facoltà e garanzie difensive dell'imputato. Si tratta di due settori suscettibili di ulteriori più completi interventi in un futuro non lontano che segneranno un definitivo salto di qualità del codice di procedura penale. Con il presente provvedimento si intende soprattutto indicare la via da seguire.

Le innovazioni apportate, forse non «apariscenti», sono invece a giudizio del Governo particolarmente significative e, pur nei limiti ristretti del loro raggio d'azione, risultano senz'altro coordinate e rispondenti ad un unico coerente disegno.

Nell'articolo 1, con la disposizione introdotta al comma 1, si è previsto che il giudice, nel decidere sull'applicazione delle misure cautelari della custodia in carcere e degli arresti domiciliari, deve tener conto anche della concedibilità della sospensione condizionale della pena. Ove il giudizio prognostico in tal senso risulti positivo, la misura richiesta non può essere irrogata.

Con la disposizione di cui al comma 2, viene modificato comma 3 dell'articolo 275 introducendo, mediante la creazione di una doppia «fascia», una disciplina differenziata per i delitti già ricompresi nel testo attuale della norma:

la lettera *a)* prende in considerazione, oltre i delitti di mafia e di terrorismo, anche alcuni dei delitti diretti contro la personalità dello Stato, nonché quelli previsti dagli articoli 630 del codice penale (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione) e 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti). La novità è rappresentata dalla eliminazione di ogni forma di «presunzione» circa la sussistenza delle esigenze cautelari;

nella lettera *b)* sono stati inseriti gli altri delitti attualmente previsti dall'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale, prevedendo un regime di minor rigore, rispetto ai reati inseriti nella lettera *a)*, che consente l'adozione di misure diverse dalla custodia cautelare in carcere.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Con la nuova formulazione dell'articolo, che tra l'altro risulta forse più chiara dell'attuale, si è in definitiva rafforzato l'onere di motivazione dei provvedimenti di accoglimento delle misure cautelari e si è aumentato, per quanto riguarda i reati di seconda fascia, il ventaglio delle possibili soluzioni a disposizione del giudice per le indagini preliminari.

Nell'articolo 2, che riformula l'articolo 291 del codice di procedura penale, viene meglio specificato il dovere del pubblico ministero di trasmettere al giudice per le indagini preliminari tutta la documentazione che possa essere rilevante per la decisione e viene sancito l'obbligo di inviare le eventuali memorie prodotte dalla difesa. L'articolo 291 del codice di procedura penale è una delle norme più delicate in materia di libertà personale dell'imputato e dovrebbe rappresentare il punto di equilibrio tra l'esigenza di non costringere il pubblico ministero ad una *discovery* completa che possa pregiudicare l'ulteriore corso delle indagini e quella di consentire che il giudice per le indagini preliminari possa decidere sull'adozione della misura richiesta avendo a disposizione il maggior numero di elementi possibili e, in particolare, quelli che possano risultare favorevoli all'indagato. La scelta adottata, che senz'altro rappresenta solo una delle possibili soluzioni, chiarisce quale sia il dovere di «documentazione» a carico del pubblico ministero, amplia le teoriche possibilità di «contraddittorio» (attraverso l'invio delle eventuali memorie difensive) e, in definitiva, rafforza il ruolo del giudice per le indagini preliminari.

A tale proposito, l'articolo 2 va ricordato con la previsione di cui all'articolo 8 che a sua volta va ad incidere sull'articolo 38 delle disposizioni di attuazione in materia di facoltà dei difensori per l'esercizio del diritto alla prova. Infatti, si prevede che, nel corso delle indagini preliminari, il difensore possa presentare direttamente al giudice, senza passare attraverso il pubblico ministero (secondo quando ritenuto da un indirizzo che si andava affermando nella giurisprudenza della Corte di cassazione),

elementi difensivi in vista della decisione. Si tratta, peraltro, di una facoltà che è esercitabile ogni qual volta il giudice deve pronunciarsi e, quindi, non solo nell'ipotesi di emissione di misure cautelari, e ciò rende la norma di particolare rilievo anche in vista di eventuali sviluppi futuri nel senso della valorizzazione delle cosiddette indagini difensive.

Nella stessa direzione si muove la previsione dell'articolo 3, comma 2, che prevede la facoltà per il giudice per le indagini preliminari di interrogare l'indagato prima di decidere in ordine ad una richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare. Non può non sottolinearsi come la necessità di sentire l'indagato potrebbe manifestarsi proprio in conseguenza dell'esercizio delle facoltà difensive di cui si è detto in precedenza.

L'articolo 3, inoltre, nel primo comma, tiene conto delle modifiche apportate all'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale (creazione di un doppio regime) ed esclude solo per i delitti indicati nella lettera a) l'applicabilità del meccanismo della sostituzione della misura irrogata con altra meno grave quando le esigenze cautelari risultino attenuate o la misura non appaia più proporzionata all'entità del fatto.

Il comma 3, infine, introduce una norma di coordinamento grazie alla quale anche il verbale dell'interrogatorio assunto dal giudice per le indagini preliminari (prima di provvedere in ordine alla revoca o alla sostituzione delle misure) può essere acquisito nel fascicolo del dibattimento ed essere utilizzato dal giudice dibattimentale, se oggetto di contestazione ai sensi dell'articolo 503, comma 5.

Con l'articolo 4, viene introdotta una serie coordinata di modifiche dell'articolo 309 del codice di procedura penale che disciplina il procedimento di riesame delle misure cautelari: tali innovazioni vanno tutte nel senso di ampliare le garanzie difensive.

Al comma 1 si precisa che nel termine per le impugnazioni delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva non si computano i giorni per i quali è stato disposto il differimento ex articolo 104 del

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

codice di procedura penale del colloquio tra imputato e difensore.

Con il comma 2 si prevede la possibilità di spedizione della richiesta di riesame con telegramma o con altro atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata risolvendo, in tal modo numerosi contrasti giurisprudenziali e, soprattutto, facilitando sotto il profilo pratico l'azione della difesa.

Nei commi 3 e 5 si riconosce espressamente il diritto del difensore ad ottenere copia degli atti depositati nel procedimento di riesame e nell'appello.

Nel comma 4, viene stabilito che:

a) il termine per la decisione del tribunale, portato a quindici giorni, decorre dal momento della presentazione della richiesta, anziché da quello della ricezione degli atti: in tal modo si vuole evitare che eventuali ritardi negli adempimenti di cui al comma 5 possano tradursi in un differimento della decisione a scapito degli interessi dell'imputato. In altre parole, il termine per la decisione è solo apparentemente più lungo dell'attuale in quanto nella sostanza esso, decorrendo dal momento della presentazione della richiesta di riesame (e non come avviene attualmente dal pervenimento degli atti al tribunale), ingloba anche quel termine ordinatorio di ventiquattro ore entro il quale l'autorità giudiziaria deve inviare gli atti al tribunale: sottopone quindi l'intero procedimento, e non solo parte di esso, alla sanzione processuale della decadenza della misura;

b) il tribunale, su istanza dell'imputato, può adottare la decisione, nei casi di particolare complessità, nel termine di trenta giorni. In questo modo si assicura che la decisione relativa a procedimenti estremamente articolati intervenga sulla base di uno studio più approfondito degli elementi di prova.

Nell'articolo 5, con il comma 1 viene modificata radicalmente la disciplina del segreto sulle iscrizioni al registro di cui

all'articolo 335 del codice di procedura penale, introducendo il principio generale della loro conoscibilità e riconoscendo al pubblico ministero il potere di disporre la segretezza volta per volta, qualora ciò si renda necessario per esigenze attinenti all'attività investigativa. Le conseguenze positive di tale disposizione in ordine all'esercizio delle facoltà difensive sono talmente evidenti da non richiedere uno specifico commento.

Il comma 2 prevede una norma transitoria: vale anche per le iscrizioni «pendenti» il nuovo regime della generale conoscibilità, ma si è previsto che la comunicazione all'interessato possa essere data solo dietro la specifica autorizzazione del pubblico ministero che ha la facoltà di rigettare la richiesta e di disporre il segreto sull'iscrizione.

Nell'articolo 6, la modifica introdotta nel comma 5 dell'articolo 386 del codice di procedura penale, eliminando il riferimento alla «infermità» dell'arrestato o del fermato, consente un esercizio generalizzato della facoltà del pubblico ministero di disporre gli arresti domiciliari anziché la custodia in carcere nei confronti del fermato e dell'arrestato. In tal modo, potrà essere evitata, laddove opportuno e possibile, la custodia cautelare in carcere in attesa della convalida per i soggetti che manifestano una minore pericolosità.

L'articolo 7 prende in considerazione la possibilità di patteggiare la pena già nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo. Nel caso in cui il pubblico ministero non partecipi all'udienza, sono previste le modalità di formazione dell'accordo su tutti gli elementi e, in particolare, anche in ordine alla concessione della sospensione condizionale della pena. La disposizione ha il pregio di assicurare una rapidissima definizione di taluni procedimenti con effetti deflattivi sul carico giudiziario e con evidenti «vantaggi» anche per l'imputato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«2-bis. Non può essere disposta la misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena».

2. Il comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. Fermo quanto previsto dagli articoli 273 e 274, è applicata la custodia cautelare in carcere quando si procede in ordine:

a) ai delitti previsti dagli articoli 285, 286, 416-*bis* e 422 del codice penale; a quello, consumato o tentato, previsto dall'articolo 630 dello stesso codice; ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo; ai delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni; al delitto previsto dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

b) ai delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 575, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, a quello previsto dall'articolo 73, limitata-

mente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ai delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, a meno che le esigenze cautelari non possano essere soddisfatte con altre misure».

Art. 2.

1. Il comma 1 dell'articolo 291 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«1. Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che presenta al giudice competente ogni elemento rilevante ai fini della decisione e le memorie difensive».

Art. 3.

1. Nel comma 2 dell'articolo 299 del codice di procedura penale le parole: «Salvo quanto previsto dall'articolo 275, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dall'articolo 275, comma 3, lettera a)».

2. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 299 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«3-ter. Il giudice, valutati gli elementi addotti per la revoca o la sostituzione delle misure, prima di provvedere può assumere l'interrogatorio dell'imputato. Al pubblico ministero e al difensore, che hanno facoltà di intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento dell'atto».

3. Nel comma 6 dell'articolo 503 del codice di procedura penale dopo le parole: «a norma degli articoli 294,» sono inserite le seguenti: «299, comma 3-ter,».

Art. 4.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«3-bis. Nel termine previsto dai commi 1, 2 e 3 non si computano i giorni per i quali è stato disposto il differimento del colloquio a norma dell'articolo 104, comma 3».

2. Il comma 4 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«4. La richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 7. Si osservano le forme previste dagli articoli 582 e 583».

3. Nel comma 8 dell'articolo 309 del codice di procedura penale l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia».

4. Nel comma 9 dell'articolo 309 del codice di procedura penale, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta il tribunale, se non deve dichiararne l'inammissibilità, annulla, riforma o conferma l'ordinanza oggetto del riesame, decidendo anche sulla base degli elementi adottati dalle parti nel corso dell'udienza. Nei casi di particolare complessità, il tribunale può adottare la decisione entro il termine di trenta giorni, sempre che l'imputato abbia fatto istanza in tal senso all'atto della presentazione della richiesta di riesame o successivamente».

5. Nel comma 2 dell'articolo 310 del codice di procedura penale il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia».

Art. 5.

1. Il comma 3 dell'articolo 335 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«3. Le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, al suo difensore ed alla persona offesa che ne fanno richiesta. Tuttavia, il pubblico ministero, per esigenze attinenti all'attività di indagine, può disporre il segreto con decreto motivato».

2. Le iscrizioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono comunicate previa autorizzazione del pubblico ministero. In caso di rigetto della richiesta, il pubblico ministero ordina il segreto sull'iscrizione.

Art. 6.

1. Nel comma 5 dell'articolo 386 del codice di procedura penale le parole «se infermo» sono soppresse.

Art. 7.

1. Il comma 3-bis dell'articolo 390 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«3-bis. Se non ritiene di comparire, il pubblico ministero trasmette al giudice, per l'udienza di convalida, le richieste in ordine alla libertà personale con gli elementi su cui le stesse si fondano, nonché l'eventuale richiesta di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 specificando se consente all'eventuale concessione della sospensione condizionale della pena».

Art. 8.

1. All'articolo 38 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di

attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, sono aggiunti i seguenti commi:

«2-bis. Il difensore della persona sottoposta alle indagini può presentare direttamente al giudice elementi rilevanti ai fini della decisione da adottare.

2-ter. La documentazione presentata al giudice è inserita nel fascicolo relativo agli atti di indagine in originale o, se la persona sottoposta alle indagini ne richiede la restituzione, in copia».